

REGOLAMENTO (CEE) N. 2330/87 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 1987****recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1915/87 ⁽⁸⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹¹⁾, le condizioni generali di mobilitazione nella Comunità dei prodotti fa fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione ⁽¹²⁾;

considerando che le nuove modalità di mobilitazione comportano l'applicazione delle restituzioni all'esportazione e la normale applicazione del regime degli importi compensativi monetari e adesione; che tuttavia, occorre stabilire modalità specifiche per determinati casi; che, in particolare, per evitare che le condizioni di concorrenza riscontrabili al momento della presentazione delle offerte

per la gara relativa alla fornitura siano modificate dopo l'aggiudicazione della gara grazie all'applicazione di determinate tecniche di aggiustamento delle restituzioni all'esportazione o degli importi compensativi monetari in funzione del giorno dell'esportazione, è opportuno derogare a determinate disposizioni applicabili nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli; che a tal fine è opportuno prevedere, per le forniture di aiuto alimentare comunitario, la concessione di una restituzione all'esportazione fissata e pubblicata prima che l'aggiudicazione sia pubblicata, il cui importo resti invariato indipendentemente dalla data alla quale i prodotti vengono effettivamente esportati; che per gli stessi motivi, occorre applicare le stesse norme sia in materia di importi compensativi (monetari e adesione), sia di tassi rappresentativi per la conversione degli importi espressi in ECU;

considerando che ai fini di una corretta applicazione delle norme di cui sopra, è opportuno prevedere disposizioni di carattere amministrativo relative al titolo di esportazione; che in questa prospettiva è opportuno considerare la garanzia di consegna costituita dall'aggiudicatario della fornitura dell'aiuto alimentare a garanzia dell'osservanza dei propri obblighi di fornitura a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87, come sufficiente per garantire altresì l'osservanza degli obblighi derivanti dai titoli;

considerando che non è necessario che gli importi stabiliti nell'ambito di una aggiudicazione di aiuto alimentare siano fissati mediante gara a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3154/85 della Commissione ⁽¹³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano all'esportazione dei prodotti dei settori dei cereali, del riso, dei prodotti lattiero-caseari e dei grassi, forniti a titolo di aiuto alimentare in esecuzione del regolamento (CEE) n. 3972/86, conformemente alle modalità generali di cui al regolamento (CEE) n. 2200/87.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.

⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁸⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 9.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione ⁽¹⁾, la restituzione all'esportazione versata all'operatore, o eventualmente il prelievo riscosso all'esportazione, corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto che stabilisce le condizioni relative ad un'operazione di aiuto alimentare (rubrica n. 25).

2. In deroga al disposto dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3154/85 e dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione ⁽²⁾, gli importi compensativi monetari e adesione eventualmente applicati all'atto dell'esportazione corrispondono a quelli applicabili alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini della determinazione della restituzione o del prelievo previsti dal paragrafo 1 o degli importi compensativi adesione previsti dal paragrafo 2, si applicano il tasso rappresentativo e il coefficiente monetario in vigore alla data fissata nell'allegato dell'atto di cui al paragrafo 1.

4. In deroga alle disposizioni che prevedono un adeguamento degli importi fissati in anticipo, gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono subire alcuna modifica o correzione.

Articolo 3

1. Per l'esecuzione di un'operazione di aiuto alimentare è richiesto un titolo di esportazione. Il titolo è valido esclusivamente per un'esportazione nel quadro dell'aiuto alimentare.

2. La domanda di titolo è corredata della prova che il richiedente è assegnatario di una fornitura di aiuto alimentare comunitario. La prova è costituita dalla copia della comunicazione inviata dalla Commissione, con la quale egli è designato aggiudicatario per la fornitura di cui trattasi.

Il titolo è rilasciato solo su presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della garanzia di consegna di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2200/87. La costituzione di questa cauzione vale quale costituzione della cauzione prevista per il rilascio del titolo; in deroga alle disposizioni previste dal titolo III, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione ⁽³⁾, essa

viene svincolata alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2200/87.

3. La domanda di titolo di esportazione e il titolo stesso recano:

— nella casella 12 una delle seguenti diciture:

- Ayuda alimentaria comunitaria — Reglamento (CEE) n° 2330/87
- EF-fødevarehjælp — Forordning (EØF) nr. 2330/87
- Gemeinschaftliche Nahrungsmittelhilfe — Verordnung (EWG) Nr. 2330/87
- Κοινοτική επισιτιστική βοήθεια — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87
- Community food aid — Regulation (EEC) No 2330/87
- Aide alimentaire communautaire — Règlement (CEE) n° 2330/87
- Aiuto alimentare comunitario — Regolamento (CEE) n. 2330/87
- Communautaire voedselhulp — Verordening (EEG) nr. 2330/87
- Ajuda alimentar comunitária — Regulamento (CEE) n° 2330/87.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79, la restituzione all'esportazione effettuata nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario è versata su presentazione di una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. La prova prevista dall'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3154/85 è costituita da una copia del certificato di presa in consegna di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2200/87, autenticata dall'ufficio della Commissione al quale sono indirizzate le offerte in applicazione delle disposizioni previste dall'allegato dell'atto di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. L 388 del 13. 12. 1980, pag. 1.